

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2117 del 09/04/2025
Oggetto	: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via MONTENERO n. 20, richiesta dalla ditta AZ. AGR. LA MARTINA DI PRANDINI STEFANO per l'attività di allevamento suini da ingrasso (codice azienda 034MO012), sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ed EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2215 del 09/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via MONTENERO n. 20, richiesta dalla ditta AZ. AGR. LA MARTINA DI PRANDINI STEFANO per l'attività di allevamento suini da ingrasso (codice azienda 034MO012), sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ed EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Riferimento SUAP n. 421/2023

Pratica Sinadoc n. 34219/2023

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara in data 21/07/2023 (protocollo SUAP n. 16410) e acquisita da ARPAE SAC con protocollo n. 153836 del 11/09/2023 dalla ditta Az. Agr. La Martina di Prandini Stefano (P.IVA. 04000000366), con sede legale in via Montenero 20 a Ravarino, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suini da ingrasso (codice azienda 034MO012), svolta presso l'insediamento ubicato in via Montenero 20, Comune di Ravarino sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272,

AUA - pagina 1 di 4

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V”;

- DGR n. 4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- LR n. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali", Capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- DM 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (RR n. 2/2024 e smi);

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'articolo 112 del D.Lgs 152/06 e la DGR n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare articolo 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”, Capo III, articolo 4;
- LR n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DGR n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 171712 del 10/10/2023, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Azienda USL e Comune di Ravarino;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 195206 del 16/11/2023, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 201204 del 27/11/2023, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 5614 del 12/01/2024;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5 della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dall'Area Tecnica - Edilizia Urbanistica del Comune di Ravarino, protocollo n. 10208 del 12/10/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 173620 del 12/10/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 62365 del 03/04/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 87360 del 10/11/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 191624 del 10/11/2023;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n. 241/1990, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. n. 241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta AZ. AGR. LA MARTINA DI PRANDINI STEFANO (P.IVA. 0400000366) nella persona del suo rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di RAVARINO, via MONTENERO n. 20, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'articolo 3 c. 1 DPR n. 59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara (ex articolo 2, comma 1, lettera b del DPR n. 59/2013);

- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace:
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
 - **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
 6. di DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente, tramite il SUAP competente, almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
 7. DI DARE ATTO che, per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 11. di RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

la Responsabile dell'Area
Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dott.ssa Valentina Beltrame

Pratica Sinadoc 34219/2023

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta AZ. AGR. LA MARTINA DI PRANDINI STEFANO presso lo stabilimento sito in via MONTENERO n. 20 a RAVARINO, svolge l'attività di allevamento suini da ingrasso (codice azienda 034MO012), attua la sola fase di ingrasso con suini che entrano con un peso vivo medio di circa 30 Kg ed escono, a fine ingrasso e dopo circa 7 mesi, con un peso vivo medio di 160 Kg.

Non sono presenti trattamenti di separazione sugli effluenti.

Relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA.

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica del luglio 2023 inserita dalla ditta nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di 1ª modifica n. 39197, protocollo n. 40022 del 03/03/2025 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

CONSIDERATO che:

relativamente ai contenitori di stoccaggio presenti in sito sono acquisiti più documenti riportanti volumetrie tra loro diverse per i medesimi contenitori;

il contenitore di stoccaggio da 24 mc viene stralciato dalle cubature disponibili, in quanto è da considerare come contenitore di rilancio;

l'azienda ha fornito la relazione di collaudo (effettuata in data 13 Giugno 2023) sia per i bacini di lagunaggio, che per le vasche in cemento (effettuata in data 1 Gennaio 2022); tale documentazione risulta carente però del dimensionamento dei contenitori;

a scopo cautelativo, considerando le volumetrie minori, l'azienda è comunque dotata di una capacità di stoccaggio conforme rispetto al liquame prodotto;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare Comunicazione di Utilizzazione Agronomica sul Portale Effluenti zootecnici della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

Nella Comunicazione di Utilizzazione Agronomica possono essere regolarmente considerati i contenitori esistenti per i quali sia stata presentata regolare perizia rappresentativa del reale dimensionamento di tutti i

contenitori per lo stoccaggio dei liquami esistenti, nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2, Capo I dell'Allegato III al Regolamento Regionale n. 2/2024.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DPR n. 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR n. 59/2013.

Pratica Sinadoc 34219/2023

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta AZ. AGR. LA MARTINA DI PRANDINI STEFANO presso lo stabilimento sito in via MONTENERO n. 20 a RAVARINO (MO), svolge l'attività di allevamento suini da ingrasso da 30 a 160 kg (codice azienda 034MO012).

La ditta attua la sola fase di ingrasso con suini che entrano con un peso vivo medio di circa 30 Kg ed escono, a fine ingrasso e dopo circa 7 mesi, con un peso vivo medio di 160 Kg.

Non sono presenti trattamenti di separazione sugli effluenti.

EMISSIONI DIFFUSE

Tabella 1				
Categoria e stabulazione	Posti massimi	Tecniche per il contenimento dell'emissione ammoniacale applicate	Emissione di ammoniaca	
	n.		kg/capo/a	kg/anno
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31-160 KG)	1250	pavimento pieno senza paglia (assimilato a REF)	3	3750
Totali	1250			3750

Tabella 2		
Stoccaggi per gli effluenti zootecnici		
Stoccaggi per effluenti non palabili (liquami)		
Descrizione	SITUAZIONE ATTUALE Capacità m ³	Descrizione della Tecnica BAT adottata
LAGUNA IN TERRA	4620	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta
LAGUNA IN TERRA		Liquami - REF: lagone o vasca scoperta
VASCA IN CEMENTO SCOPERTA	380	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta
Totale	5000	
Emissione ammoniacale da STOCCAGGI kg/a		
SITUAZIONE ATTUALE		
2.053		

Tabella 3		
Distribuzione degli effluenti - PROPOSTA AZIENDALE		
Descrizione della tecnica di distribuzione	Tecnica BAT	Percentuale di applicazione della tecnica
Liquami - 21.b. - a bande (a raso in strisce)	SI	50%
Liquami - 21.d. - iniezione superficiale (solchi chiusi)	SI	50%
Emissione ammoniacale da DISTRIBUZIONE kg/a		
1.791		

Tabella 4		
Saldo emissivo dell'allevamento : la sua posizione rispetto alla situazione di riferimento (REF)		
	Condizione effettiva - attuata dall'allevamento Kg/NH ₃ anno	Riduzione rispetto al REF
dai ricoveri	3.755	0%
dal trattamento	0	-%
dallo stoccaggio	2.053	0%
dalla distribuzione	1.791	57,5%
Totale	7.599	24,2%

L'azienda, al fine di compensare almeno in parte le emissioni ammoniacali derivanti dalla situazione aziendale, dovrà raggiungere in fase di distribuzione degli effluenti una riduzione pari ad almeno il 57,5% delle emissioni di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento, scegliendo tra le migliori tecniche disponibili. Sul registro delle utilizzazioni agronomiche dovrà essere SEMPRE indicata la tecnica di spandimento utilizzata.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà svolta sul registro delle fertilizzazioni agronomiche su base annuale; pertanto la ditta dovrà utilizzare il fac simile di registro (in allegato), contenente le modalità di registrazione e calcolo dell'emissione in atmosfera nella fase di distribuzione, nonché la descrizione delle tecniche applicabili in fase di distribuzione.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 27/11/2023 e il 12/01/2024;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dall'Area Tecnica - Edilizia Urbanistica del Comune di Ravarino, protocollo n. 10208 del 12/10/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 173620 del 12/10/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 87360 del 10/11/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 191624 del 10/11/2023, favorevole preso atto dell'attuale impossibilità di copertura dei lagoni che andrà comunque rivalutata;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 62365 del

03/04/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; con il quale si evidenzia che:

1. i capi all'ingrasso sono compresi tra i 1000 e i 2000, pertanto l'impianto rientrerebbe tra le attività di cui all'articolo 272 del D.lgs n. 152/06 (AVG); tuttavia, poiché non vi sono MTD (Migliori Tecniche Disponibili) stabulative, occorre richiedere l'Autorizzazione ordinaria;
2. i dati relativi alle emissioni di ammoniaca derivano dall'elaborazione effettuata da questa Agenzia e sono del tutto confrontabili rispetto a quelli presentati dall'azienda;
3. la Tabella 4 dettaglia il "Saldo emissivo" dell'allevamento (in questo caso la differenza tra una situazione priva di MTD e la situazione proposta dell'allevamento);
4. risultano essere presenti sufficienti terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti dai capi richiesti;
5. relativamente ai contenitori di stoccaggio presenti in sito, considerato che:
 - A. lo Scrivente è in possesso di più documenti riportanti volumetrie tra loro diverse per i medesimi contenitori;
 - B. il contenitore di stoccaggio da 24 mc viene stralciato dalle cubature disponibili, in quanto è da considerare come contenitore di rilancio.

Nella "COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - L.R. 6 MARZO 2007 N. 4" dovranno essere citati solo quelli che verranno riportati nella "Tabella 2";

- C. a scopo cautelativo, considerando le volumetrie minori, l'azienda è comunque dotata di una capacità di stoccaggio conforme rispetto al liquame prodotto;
- D. l'azienda ha fornito la relazione di collaudo (effettuata in data 13 Giugno 2023) sia per i bacini di lagunaggio, che per le vasche in cemento (effettuata in data 1 Gennaio 2022); tale documentazione risulta carente però del dimensionamento dei contenitori (utili a dirimere i dubbi originatisi dalle diverse volumetrie dichiarate nel tempo). Si ritiene opportuno prescrivere all'azienda la presentazione di una perizia rappresentativa del reale dimensionamento di tutti i contenitori esistenti. Una volta ottemperato a tale prescrizione, potrà eventualmente essere aggiornato l'elenco dei contenitori a disposizione dell'azienda;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) entro un anno dalla notifica del presente atto, l'azienda dovrà presentare una perizia attestante e rappresentante in scala, il reale dimensionamento di tutti i contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili presenti in sito;
- 2) l'azienda è tenuta a rispettare le condizioni dichiarate nelle tabelle 1, 2 e 3. In particolare ad attuare quanto necessario a garantire una riduzione delle emissioni di ammoniaca pari al 24,2% come definito nella tabella 4;
- 3) le operazioni annuali di distribuzione degli effluenti zootecnici sul suolo agricolo devono complessivamente raggiungere una riduzione media ponderata dell'emissione diffusa di ammoniaca pari al 57,5%;
- 4) la ditta potrà usare tutte le tecniche ammesse dalla normativa in vigore per la distribuzione degli effluenti, fermo restando l'obbligo di raggiungere le riduzioni fissate alla prescrizione 3. La rendicontazione delle tecniche di distribuzione utilizzate per ciascuna operazione di spandimento degli effluenti dovrà essere fornita sul registro delle fertilizzazioni azotate, necessario ai sensi della normativa regionale per l'utilizzo degli effluenti zootecnici. In allegato alla presente autorizzazione è fornito un modello di registro da seguire.

RACCOMANDAZIONI

- a) Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, all'Autorità Competente ed all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e comunque ogni modifica che possa avere influenza su entità e tipo di emissioni;

- b) la comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici dovrà essere sempre coerente con l'assetto impiantistico autorizzato per le emissioni in atmosfera;
- c) in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica;
- d) le vasche, i contenitori, gli impianti e i manufatti, per lo stoccaggio, per la ritenzione, per la maturazione e per la gestione degli effluenti devono essere in regola con i controlli periodici di legge (tenuta idraulica, strutturale) e mantenuti in buono stato di efficienza ai fini della sicurezza e del corretto esercizio.

Allegato: Registro delle fertilizzazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.